

CITTA' DI REGGIO CALABRIA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'
SERVIZIO VIABILITA'

ORD. N. 605

Prot. n. _____ del 29/05/2024

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI ALLA BANCA D'ITALIA

IL DIRIGENTE

Vista l'autorizzazione prot. n. 135873 del 28.05.2024 con la quale il Suap, per accordi intercorsi tra l'arch. Fabio Lorelli nella qualità di tecnico dell'impresa edile Francesco Deodato, ed il Comune di Reggio di Calabria autorizza lo spostamento dell'area di cantiere già concessa con ordinanza n. 352 prot. n. 122397 emessa in data 14.05.2024 in via Zaleuco per l'esecuzione di lavori edili presso la banca d'Italia;

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

REVOCA ordinanza n. 352 prot. n. 122397 del 14.05.2024

e ORDINA

In via Zaleuco tratto compreso tra via Biagio Camagna e il civ. 8/A della stessa via Zaleuco

Interdizione alla circolazione

divieto di sosta con rimozione forzata

DALLE ORE 07,00 DEL 29/05/2024 ALLE ORE 17,00 DEL 27/07/2024

Prescrizioni:

L'impresa edile Francesco Deodato e per essa il Rup ed il Direttore dei lavori dovranno:

- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale.
- approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del d.l.vo n. 285/92 e successive modificazioni. Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto Ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002).

La medesima ditta esecutrice dei lavori e con essa il Direttore dei lavori ed il Rup richiedente sono da intendersi responsabili di tutte le eventuali conseguenze derivanti dalla non corretta e puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel presente dispositivo, ritenendosi questa Amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Alla stessa impresa è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, li 29/05/2024

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Daniela Cutrupi



Il Dirigente
Dott. Salvatore Zucco

